

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA



L'anno 2015, addì del mese di marzo con la presente scrittura privata,

tra

la Cassa Conguaglio Gas Petrolio Liquefatto (in seguito denominata Cassa),
con sede in Via Sicilia, 50 – Roma, C.F. 80254190582 rappresentata dall'Ing.
Franco Terlizzese, nato l'8 marzo 1954 a Roma, C.F. TRLFNC54C08H501T,
nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cassa Conguaglio
G.P.L, per conto e nell'interesse della stessa,

e

la Banca(di seguito Banca), con sede legale e Direzione
Generale- Capitale Sociale Euro-
interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n....., – Codice
Banca.....- Codice Gruppo n. – iscritta al Registro delle
Imprese di, iscr. CCIAA di n., aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata nel presente atto dal
Sig., nato ail....., nella sua qualità
di,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa della Cassa viene affidato alla Banca, la quale accetta di svolgerlo presso la propria sede di Roma, secondo l'orario di apertura degli sportelli.



Art. 2

Oggetto del servizio

1. Il servizio di cassa, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo alla Cassa.
2. Detto servizio verrà svolto in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione. Di comune accordo le parti potranno, in ogni momento, apportare modifiche o perfezionamenti ritenuti necessari. In ogni caso la Banca, nella sua qualità di Cassiere, è responsabile delle somme ad essa versate.

Art. 3

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Gli ordini di pagamento (mandati), inevasi alla chiusura dell'esercizio e non confermati dalla Cassa, verranno a quest'ultima restituiti dalla Banca.

Art. 4

Riscossione

1. La Banca incassa tutte le somme spettanti alla Cassa, provvedendo al completamento delle procedure di contabilizzazione sulla base delle reversali all'uopo emesse, ordinate progressivamente.
2. La Banca, per ciascuna gestione operante presso la Cassa, e specificatamente indicata a cura della Cassa stessa, apre apposito conto corrente, separatamente contabilizzato e rendicontato con autonome



comunicazioni. In considerazione della fondamentale rilevanza di tale separata contabilizzazione, l'errata contabilizzazione delle riscossioni, per oltre tre casi, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18.

3. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
 - la denominazione dell' Ente
 - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - l'indicazione del debitore;
 - la causale di versamento;
 - la codifica di bilancio e la voce economica;
 - il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. A fronte degli incassi verranno rilasciate quietanze numerate progressivamente per anno finanziario.
5. Le reversali verranno trasmesse alla Banca con distinte di accompagnamento in duplice copia; su una di esse dovrà essere apposto timbro, data e firma dell'incaricato al ritiro in segno di ricevuta. Su dette distinte dovranno essere riportati i numeri progressivi e gli importi delle singole reversali, importi che saranno totalizzati di volta in volta e sommati al totale precedente sino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
6. La riscossione delle entrate deve intendersi pura e semplice, cioè senza obbligo per la Banca di esecuzioni contro inadempienti. La Banca non sarà quindi tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare



comunque la propria responsabilità per la riscossione, restando sempre a carico della Cassa ogni pratica legale od amministrativa per conseguire il pagamento. E' però tenuta a segnalare mensilmente alla Cassa l'elenco delle reversali non eseguite.

7. La Banca non può rifiutare i versamenti effettuati a qualsiasi titolo da terzi, anche senza l'autorizzazione della Cassa.
8. Le successive regolarizzazioni contabili avverranno a cura della Cassa, ferma restando la decorrenza della valuta al giorno successivo a quello dell'incasso.
9. Gli ordinativi di incasso, non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, saranno restituiti alla Cassa per essere annullati.
10. La valuta per gli incassi dovrà essere il giorno successivo all'introito.

Art. 5

Pagamenti

1. La Banca effettuerà i pagamenti in base a ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, su modelli predisposti dalla Cassa, numerati progressivamente e firmati dal Presidente congiuntamente al membro delegato, imputandoli alle distinte gestioni di cui all'art. 4 comma 2, intendendosi applicabili le condizioni previste da quest'ultimo comma.
2. La Banca dovrà ammettere a pagamento i mandati il giorno lavorativo successivo a quello in cui avviene la consegna degli stessi da parte della Cassa.
3. Per ogni pagamento la Banca si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo mandato, ovvero da allegare allo stesso.



4. I mandati di pagamento accreditati o comunicati con le modalità di cui sopra si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo.
5. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operatore e il timbro del cassiere.
6. Qualora i pagamenti avvengano mediante accreditamento in c/c bancario, interno o esterno all'Istituto Cassiere, sarà cura di quest'ultimo apporre sui titoli di spesa l'attestazione di effettuato accredito.
7. La Banca non dovrà dare corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in cifre o quello scritto in lettere.
8. La Banca dovrà impegnarsi a comunicare alla Cassa l'avvenuto pagamento, allegando copie degli atti che hanno dato origine al pagamento stesso e ogni altro elemento utile alla individuazione, entro tre giorni dal pagamento, con comunicazione anche in via informatica.
9. La Cassa preciserà sul mandato se le commissioni e le spese relative ai pagamenti di cui sopra devono essere poste a carico del beneficiario o della Cassa stessa, a esclusione degli emolumenti al personale e dei mandati di pagamento di importo inferiore a 500,00 euro che dovranno essere sempre esenti da commissioni e spese
10. In difetto di tale precisazione le spese e le commissioni dovranno intendersi a carico del beneficiario.



Art. 6

Firme autorizzate

1. La Cassa si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare le reversali di incasso e i mandati di pagamento, nonché eventuali variazioni.
2. Alle comunicazioni saranno allegate le copie dei provvedimenti con cui sono stati conferiti i poteri di cui sopra e i relativi esemplari di firma.
3. Per gli effetti di cui ai commi precedenti la Banca resterà impegnata a decorrere dal giorno lavorativo di ricezione delle comunicazioni.

Art. 7

Trasmissione e restituzione degli ordinativi

1. Gli ordinativi di pagamento e le reversali saranno trasmessi dalla Cassa alla Banca in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito alla Cassa firmato per ricevuta.
2. Gli ordini di pagamento e le reversali saranno restituiti alla Cassa non oltre 10 giorni dopo l'avvenuta esecuzione, completi di ogni connessa formalità, per consentire alla Cassa l'espletamento della propria attività di riscontro.

Art. 8

Limiti di pagamento

1. La Banca dovrà dar corso a pagamenti a valere sulle disponibilità contabili risultanti a nome della Cassa.

2. La Banca dovrà dare avviso scritto alla Cassa del mancato pagamento dei mandati per eventuale insufficienza della disponibilità entro il giorno successivo a quello di ricevimento dei relativi mandati.



Art. 9

Condizioni

1. Il tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa sarà del ... % quale percentuale del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) della Banca Centrale Europea (Tasso B.C.E.), tempo per tempo vigente.
2. Per la valuta degli incassi e dei pagamenti si applica la normativa vigente in materia.
3. La valuta si intende compensata per i giroconti che non comportano movimenti effettivi di denaro tra i conti correnti in capo alla Cassa.

Art. 10

Conto riassuntivo del movimento di Cassa

1. La Banca dovrà trasmettere alla Cassa con periodicità:
 - giornaliera (entro il secondo giorno lavorativo a quello in cui sono state eseguite le contabilizzazioni) apposito elenco descrittivo delle operazioni di riscossione e di pagamento (cosiddetto giornale di cassa) con eventuale comunicazione anche in via telematica;
 - mensile (entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del mese di riferimento) un riepilogo delle operazioni eseguite nel mese con allegato allo stesso gli originali degli ordini di riscossione o pagamento completamente eseguiti. La Cassa darà scarico alla Banca dei



documenti ricevuti. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguire fuori piazza dovranno essere restituiti alla Cassa con le modalità predette, dopo la loro totale estinzione e quando siano corredati dalle relative quietanze con eventuale comunicazione anche in via telematica.

2. Contestualmente all'invio del riepilogo mensile sopra indicato la Banca trasmetterà il saldo di cassa.

Art. 11

Estratti conto

1. La Banca invierà trimestralmente alla Cassa gli estratti dei conti correnti di cui la Cassa è titolare.
2. La Cassa si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti medesimi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, i detti estratti si intendono approvati.
5. La Cassa è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca, con comunicazione a firma del responsabile amministrativo, gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

Art. 12

Restituzione ordinativi

1. Alla fine dell'esercizio finanziario la Banca consegnerà alla Cassa entro il 10 gennaio dell'anno successivo gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento emessi nel corso dell'esercizio di competenza e non eseguiti entro il 31 dicembre, accompagnati da una distinta in duplice copia, di



cui una, controfirmata dalla Cassa, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico, salvo quanto stabilito al successivo comma.

2. I mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti saranno riaccreditati sul conto corrente della Cassa e regolarizzati mediante apposita contabile.
3. A documentazione delle operazioni effettuate, la Banca dovrà apporre sui titoli di spesa apposita esplicita e formale annotazione firmata anche ai fini della commutazione d'ufficio, con l'eventuale indicazione degli estremi dei titoli emessi e con un timbro della stessa Banca. Dette modalità saranno considerate valide ai fini del discarico e agli effetti del conto consuntivo.

Art. 13

Amministrazione di titoli e valori in deposito

1. Alle condizioni più favorevoli per la clientela, saranno ricevuti e custoditi nelle casse della Banca i valori e i titoli di credito, tanto di proprietà della Cassa quanto depositati per suo conto, sempreché essi siano in regola con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 14

Compensi – Rimborso spese di gestione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso mensile alla Banca, con regolare ordine di pagamento, di tutte le spese vive e documentate sostenute dalla Banca (bolli e spese per c/c postali).

Art. 16

Inadempienze - cauzioni

1. A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri nascenti dalla presente convenzione, la Banca si obbliga a tenere indenne e manlevata la Cassa da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da essa dipendente, comunque possa incorrere, con l'ulteriore precisazione che tale obbligazione tiene luogo della cauzione.



Art. 17

Durata della convenzione

1. La convenzione avrà durata dal 01/04/2015 al 31/12/2016 e potrà essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi.
2. Resta salva la possibilità della anticipata risoluzione della convenzione, senza oneri per la Cassa, per cause riferibili a modifiche normative o a provvedimenti emanati dai Ministeri vigilanti o da altra autorità governativa.

Art. 18

Risoluzione espressa

1. Il mancato adempimento di una delle clausole indicate nell'art. 4, commi 2 e 7, art. 5, comma 1, art. 7 comma 2, art. 9 commi 2, 3, art. 10, comporta la risoluzione espressa della presente convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.



Art. 19

Spese di stipula e registrazione della convenzione

1. Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca.

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 21

Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Cassa e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come appresso indicato:

la Cassa presso la propria sede di Roma, Via Sicilia n. 50

la Banca presso la propria sede di -----

Art. 22

Foro Competente

1. In caso di controversia il Foro è quello di Roma.

Roma -----

Banca

Sig.

Cassa Conguaglio G.P.L.

Il Presidente

Ing. -----



Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la Banca dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli 9, 17 e 18 della presente convenzione, ferma restando l'inderogabilità di tutte le altre norme contrattuali.

Roma _____

Banca -----
Sig. -----